



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E GLI AFFARI GENERALI

Accordo di contrattazione integrativa sulle tipologie e articolazione dell'orario di lavoro

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale assunto a tempo determinato o indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, con esclusione del personale appartenente all'Area della Dirigenza, presso le strutture centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2. Nel testo del presente accordo per CCNL, si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri (1998-2001) stipulato il 16 febbraio 1999, mentre per CCNI si intende, a seconda della specificazione, il Contratto Collettivo nazionale Integrativo di Amministrazione stipulato per l'ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 11.05.01 e per l'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 27.07.00.

Art. 2

OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Con il presente accordo le parti individuano i criteri generali relativi alla definizione delle diverse tipologie ed articolazioni di orario di lavoro, al fine di pervenire ad un sistema di regole uniformi tra l'amministrazione centrale e periferica.

2. Nell'ambito di tali criteri generali, ciascuna sede di contrattazione decentrata definirà la propria organizzazione oraria di lavoro sulla base di regole che tengano conto delle esigenze di servizio, dell'utenza e del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano cui è ubicata la sede di servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa ed agli accordi collettivi nazionali vigenti.

Art.3

ORARIO DI SERVIZIO

1. L'orario di servizio è il periodo di tempo giornaliero per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici e l'erogazione dei servizi all'utenza
2. L'orario di servizio degli Uffici periferici, è individuato dai Responsabili degli Uffici decentrati e periferici, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare, le prestazioni da assicurare – secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza – nonché le risorse disponibili e raccordandosi con le determinazioni assunte dai Sindaci nell'ambito del potere di coordinamento e di riorganizzazione degli orari degli esercizi pubblici.
3. Di norma tale orario si articola su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, anche nelle ore pomeridiane, nell'arco temporale massimo 7,30 – 18,30. Esclusivamente per gli Uffici che erogano servizi al pubblico, i Responsabili possono valutare l'opportunità dell'apertura nella giornata del sabato dalle ore 7,30 alle ore 14,00.
4. Per gli Uffici dell'Amministrazione centrale, al fine di assicurare una coordinata funzionalità delle strutture, l'orario di servizio viene definito in questa sede come segue:
 - dalle ore 7,30 alle ore 20,00 nei giorni dal lunedì al venerdì;
 - dalle ore 7,30 alle ore 14,00 nella giornata del sabato esclusivamente per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari.

Art.4

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

1. Nell'ambito dell'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza.




2. L'orario di apertura al pubblico degli Uffici che hanno rapporto con l'utenza verrà individuato dai Responsabili dei singoli Uffici, compatibilmente con l'orario di servizio previa consultazione con le RSU e le OO.SS.
3. L'accesso al pubblico è consentito al massimo nell'ambito del seguente orario:
 - dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì;
 - dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì;
 - dalle ore 8,30 alle ore 13,00 del sabato, esclusivamente per gli Uffici che erogano servizi all'utenza aperti sei giorni a settimana.

Art.5

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro, funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa in funzione delle esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio.
2. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali articolato su cinque o sei giorni settimanali dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato mediante controlli obiettivi e di tipo automatizzato. Da tale limite sono escluse le funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro nonché le funzioni la cui prosecuzione nel tempo sia obbligatoria per effetto di norme di legge.
3. L'orario ordinario di lavoro è articolato su cinque giornate e si attua, in via ordinaria, con la prosecuzione della prestazione lavorativa fino al completamento dell'orario d'obbligo con due rientri pomeridiani, in giorni prefissati per ciascun dipendente. E' consentito - negli uffici che assicurano l'orario di servizio pomeridiano in più di due giorni settimanali - previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio, il differimento per motivate esigenze personali, del rientro pomeridiano in altro giorno della settimana ovvero differito alla settimana successiva.
4. Limitatamente al 30% (arrotondato per eccesso) del personale in servizio presso ciascuna struttura centrale di livello dirigenziale o presso ciascun ufficio decentrato o periferico, anche al fine di consentire l'apertura pomeridiana degli uffici, l'orario ordinario di lavoro può essere articolato su cinque rientri pomeridiani, con prestazioni giornaliere pari a h. 7,12 per cinque giorni la settimana. Qualora il numero delle richieste da parte del personale dovesse superare il contingente sopra indicato, si provvederà ad istituire in sede locale apposita graduatoria per l'ammissione alla fruizione della predetta tipologia oraria, utilizzando, in ordine di priorità, i seguenti criteri:



- destinatari dei benefici previsti dalla legge 104/92;
 - gravi condizioni che incidano sulla capacità di spostamento del dipendente in conseguenza di terapia salvavita ed assimilabili come emodialisi, chemioterapia e trattamento per infezione HIV - AIDS nonché cure di riabilitazione post traumi e post interventi chirurgici;
 - gravi condizioni di salute del coniuge o del convivente, figli, parenti e affini entro il secondo grado che comportino la necessità di particolare assistenza;
 - figli minori in età prescolare o scolare fino a 12 anni;
 - attività di volontariato presso associazioni con caratteristiche rispondenti alla normativa della legge 266/91 ;
 - personale proveniente da altri comuni o, nelle aree metropolitane, da zone particolarmente distanti dal posto di lavoro, in relazione ai collegamenti offerti dai mezzi di trasporto pubblico;
 - tossicodipendenti.
5. L'orario ordinario di lavoro, articolato su sei giornate, può essere attuato esclusivamente dal personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari e dagli uffici decentrati e periferici che abbiano optato per l'apertura su sei giorni a settimana.

Art.6

FLESSIBILITA'

1. Stabilito l'orario di servizio e la tipologia di lavoro giornaliero, è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata.
2. La flessibilità dell'orario di ingresso si concretizza, nella possibilità di prendere servizio durante la fascia oraria predefinita e proseguire l'attività lavorativa fino al completamento delle ore previste dall'orario di lavoro individuale.
3. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di contrattazione decentrata a livello locale, occorre tenere conto sia delle esigenze di servizio che di quelle del personale, in relazione anche alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio nonché a particolari situazioni ambientali e territoriali.
4. La fascia in entrata potrà ricomprendere un arco temporale massimo di due ore compatibilmente con l'orario di servizio.
5. L' arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica (c.d. "compresenza"), esclusi i turnisti, da individuarsi sulla base delle esigenze sopraindicate, dovrà ricomprendere la fascia 9,30-13,30.

Pier

[Signature]

10,00

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

M

6. In sede di contrattazione decentrata locale, ove venisse prevista la flessibilità in entrata deve essere altresì consentita l'uscita anticipata di massimo due ore rispetto al completamento dell'orario d'obbligo, sempre nel rispetto della fascia di "compresenza" e previa comunicazione al responsabile del servizio.
7. Ove prevista, l'uscita anticipata – che comunque non intacca le 36 ore di permesso annuali – deve essere recuperata entro il mese successivo e se non recuperata viene considerata alla stregua di un ritardo con la conseguente decurtazione proporzionale della retribuzione e del trattamento economico accessorio.

Art.7


PAUSA

1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative il personale, purchè non turnista, ha diritto a beneficiare, dopo massimo sei ore, di una pausa – nella fascia oraria 13,30 – 15,30 – che comunque non può essere inferiore a 30 minuti e superiore a 90 compatibilmente con l'orario di servizio.
2. Il dipendente, ai sensi del CCNL – integrativo del CCNL 1994-1997 – sottoscritto il 22.1.1997, può esercitare il diritto di rinuncia alla pausa pranzo mediante atto formale, per un periodo non inferiore ad un mese: tale rinuncia comporta l'impossibilità di percepire il buono pasto e la continuità della prestazione fino al completamento dell'orario di lavoro.
3. Ai sensi dell'art 7 allegato A, punto 4, del CCNL integrativo al CCNL 1994-1997, in via del tutto eccezionale, la prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario giornaliero superiore alle sei ore può non essere interrotta dalla pausa pranzo in presenza di attività svolte nell'ambito della vigilanza sulle imprese, dell'attività prestata per la rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio e di altre attività obbligatorie per legge.

Art.8

BUONI PASTO

Il buono pasto viene attribuito ai dipendenti aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative ed anche qualora il dipendente effettui, dopo sei ore di servizio, almeno tre ore di lavoro straordinario, anche se effettuato per conto di privati ed anche nelle giornate in cui il dipendente recupera in un'unica soluzione un permesso precedentemente utilizzato che comportava la mancata effettuazione del rientro pomeridiano, nel rispetto della pausa prevista all'interno della quale va consumato il pasto. In particolare il buono pasto spetta quando il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario



superiore alle sei ore con la relativa pausa pranzo prevista di almeno trenta minuti e massimo novanta, all'interno della quale va consumato il pasto nonché nell'ipotesi eccezionale prevista nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art.9


TURNAZIONI

1. L'orario ordinario di lavoro del personale impiegato in alcuni servizi definiti dalla contrattazione decentrata locale può essere organizzato in turni antimeridiani, pomeridiani e notturni di norma di sei ore dal lunedì al venerdì con due rientri, o di almeno otto ore continuative purchè relativamente all'ultima ipotesi, all'interno di ogni periodo di ventiquattro ore sia garantito un periodo di riposo di almeno dodici ore consecutive.
2. A tale istituto si fa ricorso – nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 1 dell'accordo sulle tipologie degli orari di lavoro del 12.01.96 – qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
3. L'importo minimo delle indennità di turno è determinato dall'art. 14 del CCNI dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici stipulato in data 11.05.01.

Art.10

REPERIBILITA'

1. Vengono individuate le figure professionali che svolgono attività per le quali sia prevista - nell'ambito dei criteri fissati dall'art. 8 dell'accordo sulle tipologie degli orari di lavoro del 12.01.96 - l'applicazione dell'istituto della reperibilità nelle ore eccedenti l'orario ordinario di lavoro, incluse le ore notturne, nonché nelle giornate di sabato e festive in ragione della necessità di assicurarne la continuità:
 - unità addetta al sistema informativo del ministero (impianto a ciclo continuo);
 - personale addetto alla conduzione di automezzi di servizio degli uffici di diretta collaborazione con l'opera del ministro;
 - personale addetto ai servizi di vigilanza e/o ai servizi di emergenza legati a mansioni particolari (sistemi di allarme, manutenzione, antintrusione, etc.).
2. La durata massima del periodo di reperibilità è di dodici ore. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a sei ore. Ciascun dipendente, di norma non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.



Art.11


TELELAVORO – ORARIO DI LAVORO

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art.24 comma 6 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. sottoscritto in data 16 febbraio 1999.
2. L'Amministrazione considera il telelavoro una modalità lavorativa la cui attivazione è necessaria:
 - per favorire i dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e sociali;
 - per garantire comunque condizioni più favorevoli all'espletamento del lavoro da parte dei dipendenti, incentivando così la permanenza in servizio del personale con maggiore esperienza lavorativa;
 - per assicurare all'amministrazione la possibilità di adottare forme più efficienti di organizzazione del lavoro.
3. Per quanto sopra, l'Amministrazione si impegna ad iniziare le previste consultazioni con le OO.SS. in merito ai contenuti dei progetti per la sperimentazione del telelavoro di cui all'art.3 del D.P.R. 8/3/199 n.70 entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

ART. 12

ORARIO PLURISETTIMANALE

1. Consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettemanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
2. La programmazione plurisettemanale dell'orario di lavoro ordinario - da definirsi, di norma, una volta all'anno in sede di contrattazione integrativa locale - può essere effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e attività, da individuarsi in sede di contrattazione.
3. Il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore. I periodi di maggiore e minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente e di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane.

Handwritten signature and initials, possibly 'P. 199' and 'M'.Handwritten signatures, including a large stylized one and several smaller ones.

Art.13

PART-TIME

1. Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il presente accordo e gli accordi di livello decentrato dovranno essere applicati tenendo presente la specialità del rapporto, nonché le vigenti norme legislative e contrattuali applicabili (D.Lgs. 61/2000, art. 22 del CCNL 1998/2001, artt. 22 e 23 del CCNL integrativo del CCNL 1998/2001).
2. In nessun caso il presente accordo e gli accordi decentrati potranno generare obblighi ulteriori a quelli previsti dalle citate disposizioni legislative e contrattuali.

Art.14

RITARDI E PERMESSI BREVI

1. Si considera ritardo l'ingresso oltre il termine indicato per la flessibilità, nella misura massima di trenta minuti oltre la fascia di flessibilità.
2. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
3. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio.
4. I "permessi brevi", di cui all'art. 20 del CCNL 1994-1997, concessi previa valutazione del Dirigente o funzionario responsabile dell'unità organizzativa, non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono, comunque, superare le 36 ore nel corso dell'anno e debbono essere recuperati entro l'ultimo giorno del mese successivo.
5. In caso di mancato recupero la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
6. Qualora il dipendente usufruisca di un permesso in entrata, l'inizio dello stesso decorre dal termine ultimo della flessibilità ove l'ingresso sia successivo al termine ultimo di ritardo.
7. I recuperi per ritardi sull'orario - di inizio del lavoro o per permessi brevi - concessi al personale devono essere programmati tenendo conto delle prioritarie esigenze di servizio.


M






Art.15

TEMPI DI PERCORRENZA

1. A norma dell'art. 30, co. 1, lettera g), del CCNL - Integrativo al CCNL 1998-2001 sottoscritto in data 16.5.2001, il tempo di viaggio può essere considerato attività lavorativa, oltre che per i dipendenti individuati - dalla precedente lettera f) dello stesso art.30, comma 1, anche per altre categorie di lavoratori per i quali, in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative, è necessario il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici ore.
2. A tale scopo le amministrazioni - previa consultazione con le OO.SS. - sulla base della propria organizzazione e nel rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento.
3. Per quanto sopra, l'Amministrazione ritiene di poter considerare attività lavorativa - in ragione della loro peculiarità e dell'imprescindibile necessità di garantire tali servizi - esclusivamente il tempo di viaggio necessario al personale per l'espletamento delle attività di controllo, collaudo, vigilanza, di direzione lavori, ispezione ed esami nonché al personale impegnato in attività di rappresentanza dell' Amministrazione in giudizio, per recarsi in luoghi diversi dalla propria sede principale di servizio e sempre nel caso in cui la durata della trasferta non sia superiore alle dodici ore.
4. Le ore lavorative occorrenti al personale per raggiungere la sede presso la quale è richiesto di prestare servizio, laddove le risorse finanziarie non siano disponibili, possono essere compensate mediante il ricorso all'istituto del riposo compensativo.

Art.16

BANCA DELLE ORE

1. In applicazione dell'art. 27 del CCNL - integrativo del CCNL 98/01 - sottoscritto il 16.5.2001, al fine di consentire ai dipendenti di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare autorizzate, in modo retribuito o come permessi compensativi, può essere istituita la banca delle ore, con un conto ore individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta dell'interessato, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare (in caso di part-time orizzontale), prestate entro il limite massimo del contingente orario assegnato annualmente a ciascun ufficio, - nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, formalmente autorizzate dal dirigente responsabile dell'ufficio e da utilizzarsi entro i sei mesi successivi a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento compensativo, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.



3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun dipendente o sotto forma retributiva o come permessi compensativi, con l'esclusione delle maggiorazioni previste dall'art. 26, comma 4, del CCNL integrativo 1998-2001, maggiorazioni che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'Amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei dipendenti contemporaneamente ammessi.
5. I dipendenti che intendono aderire alla banca delle ore devono manifestare espressamente la volontà in tal senso al capo ufficio entro 30 giorni dall'inizio di ciascun anno. Scaduti inutilmente tali termini troverà applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 26 del citato CCNL integrativo al CCNL 1998-2001. Tale manifestazione di volontà varrà come adesione all'istituto per l'anno di riferimento e dovrà essere rinnovata espressamente di anno in anno. In sede di prima applicazione l'adesione all'istituto va comunicata entro 30 giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di contrattazione decentrata.
6. L'Amministrazione promuoverà, con cadenza semestrale, incontri con le OO.SS. finalizzati al monitoraggio dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.
7. Nelle more della definizione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure tecniche per l'evidenziazione mensile delle ore accantonate in busta paga, ciascun ufficio provvederà a predisporre da parte delle competenti strutture amministrativo-contabili, un sistema di evidenziazione delle ore accantonate dai dipendenti che aderiranno a tale istituto.
8. Ai lavoratori che aderiscono alla banca delle ore non si applica la disciplina del lavoro straordinario prevista dal citato art. 26 del CCNL, integrativo del CCNL 1998-2001. Tale istituto potrà trovare applicazione soltanto negli uffici dotati di un sistema di rilevazione automatica delle presenze.

Art.17

DISPOSIZIONI FINALI

1. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare comma nonché quelli impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266, vanno favoriti nell'applicazione degli istituti previsti dalla disciplina relativa all'orario di lavoro (art. 7,3, D.Lgs. n. 165/2001; art. 3, co. 2, accordo sulle tipologie degli orari di lavoro del 16.01.1996).
2. Entro 90 giorni dalla notifica del presente accordo e nell'ambito dei criteri nello stesso

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large circular signature and several smaller initials.Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials.

individuati, presso ciascuna sede di contrattazione locale saranno attivati tavoli di negoziazione per la sottoscrizione dei relativi accordi decentrati. A fini di monitoraggio e di coordinamento gli uffici decentrati e quelli periferici invieranno gli accordi sottoscritti, rispettivamente, alla Direzione Generale per gli organi decentrati o al Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Relativamente all'istituto della banca delle ore per gli uffici dell'Amministrazione centrale, si ritiene che lo stesso potrà essere oggetto di specifica negoziazione, per il suo inizio, in via sperimentale, a decorrere dal 1 gennaio 2004. Ciò, in considerazione della necessità di organizzare, nella delicata fase di riforma delle strutture ministeriali, un apposito servizio, in raccordo anche con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la relativa gestione.
4. All'applicazione del presente accordo e dei relativi accordi decentrati si farà fronte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; l'eventuale finanziamento degli istituti previsti (turni, reperibilità, ecc.), è subordinato alle risorse disponibili del Fondo Unico di Amministrazione di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL Comparto Ministero per il quadriennio 1998-2001.

Il presente accordo potrà essere oggetto di verifica ed eventuale revisione entro sei mesi dalla sua applicazione.

Roma 3 aprile 2003

PARTE PUBBLICA

Shorelato

PARTE SINDACALE

4/6/2003

CGIL/FP *Filippo Monicelli*

CISL/FPS *MA Ruffo*

UIL/PA

CONFSAL/UNSA *Roberto*

CISAL INTESA *Paolo*

4/6/2003

RDB/CUB *Adel*

4/6/2003

F.L.P. *San Sisto*

U.G.L. *Adel*

4/6/2003

UIL PALLPP *Stefano*

FP/CGIL sigla per verifica
assemblee dei lavoratori
Filippo Monicelli